

LE NOVITA' DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2019

Ivana Rasi

Dirigente Settore Ragioneria e Partecipate del Comune di Viterbo

Viterbo, 11 ottobre 2019

PROGRAMMA

- Il nuovo pareggio di bilancio come vincolo di finanza pubblica
- L'utilizzo del risultato di amministrazione per enti in disavanzo
- Spese per somma urgenza
- Semplificazioni contabili
- Limiti anticipazioni di tesoreria
- Nuova anticipazione di liquidità
- > Fondo crediti non esigibili: variazione 2019
- Il fondo garanzia debiti
- > Le nuove misure per il rispetto dei tempi di pagamento
- Disciplina del Fpv per lavori pubblici

Corte Costituzionale Sentenza 247/2017

La Corte Costituzionale si è pronunciata circa la legittimità costituzionale della formulazione della regola del pareggio prevista dalla legge 243/2012 (attuazione del principio dell'equilibrio di bilancio in Costituzione), con particolare riferimento alle disposizioni che prevedono la mancata inclusione, nel saldo da mantenere in equilibrio, dell'avanzo di amministrazione conseguito negli esercizi pregressi.

Corte Costituzionale Sentenza 247/2017

"il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, adella qualificazione del concetto di equilibrio di bilancio"

Assicurare la piena disponibilità dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti che lo realizzano, una volta che tale avanzo sia definitivamente accertato in sede di rendiconto.

Corte Costituzionale Sentenza 247/2017

"L'impiego dell'avanzo quale contributo ai vincoli di finanza pubblica ... sarebbe altresì irragionevole perché verrebbe a costituire una immotivata penalizzazione finanziaria per le gestioni virtuose, atteso che la realizzazione di un risultato positivo è di regola indice di una condotta virtuosa dell'ente territoriale".

L'esclusione si giustifica unicamente in via transitoria con riferimento al bilancio di previsione visto il disallineamento temporale tra il momento di redazione del bilancio e il momento di accertamento dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

Corte Costituzionale Sentenza 101/2018

La sentenza ha dichiarato incostituzionale l'art.1 comma 466 della legge 232/2016 nella parte in cui stabilisce che "a partire dal 2020, ai fine della determinazione dell'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza".

La stessa disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche laddove "non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio di competenza"

La Corte Costituzionale con la sentenza 247/2017 aveva dato un'interpretazione adeguatrice della legge 243/2012 in tema di avanzo di amministrazione e di FPV. L'art. I, comma 466 della legge di bilancio per il 2017, la 232/2016, è esplicitamente in contrasto con l'interpretazione adeguatrice.

Corte Costituzionale Sentenza 101/2018

Nell'ambito delle spese di natura pluriennale e, in particolare, degli investimenti, il principio della copertura consiste nell'assoluto equilibrio tra risorse e spese, sia in fase previsionale che durante l'intero arco di realizzazione degli interventi. La sottrazione ex lege di parte delle risorse attuative di programmi già perfezionati negli esercizi precedenti finisce per ledere anche l'autonomia dell'ente territoriale che vi è sottoposto

Commi 819 e seguenti legge di bilancio

Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, III c., e 119, II c., della Costituzione.

L'obbligo di partecipazioni delle regioni e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica discende dalla competenza dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica indicata dall'art. 117 della Costituzione ed è esplicitamente previsto nell'art. 119 che, oltre a specificare che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, prevede che gli enti concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza alla UE.

Commi 819 e seguenti legge di bilancio

A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale 29 novembre 2017, n. 247 e 17 maggio 2018, n. 101, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Commi 819 e seguenti legge di bilancio

Gli enti di cui al comma 1 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Commi 819 e seguenti legge di bilancio


A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502, da 505 a 508 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 ndella legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91.

Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1.

Commi 819 e seguenti legge di bilancio

Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Ministro dell'economia

finanze,

allorché riscontri

delle

che

Le regole di finanza pubblica gli equilibri

Il Quadro generale riassuntivo dedica due appositi riquadri alla determinazione rispettivamente dell'equilibrio del bilancio e dell'equilibrio complessivo:

1. L'EQUILIBRIO DI BILANCIO è calcolato al fine di tenere conto degli effetti sulla gestione di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione definiti dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto e dall'articolo 187, comma 3-ter, al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Le regole di finanza pubblica gli equilibri

1. L'EQUILIBRIO DI BILANCIO

L'equilibrio di bilancio è pari al risultato di competenza (avanzo di competenza con il segno +, o il disavanzo di competenza con il segno -) al netto delle risorse accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi al netto del fondo di anticipazione di liquidità, già considerato nell'equilibrio di competenza) e delle risorse vincolate non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Le regole di finanza pubblica gli equilibri

2. L'EQUILIBRIO COMPLESSIVO

è calcolato per tenere conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione, costituiti dagli:

- EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE, distinti in:
 - 1. risultato di competenza di parte corrente;
 - 2. equilibrio di bilancio di parte corrente;
 - 3. equilibrio complessivo di parte corrente.

Il **risultato di competenza di parte corrente** è determinato dalla differenza tra le seguenti voci di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b):

a) gli impegni riguardanti le spese correnti, le spese per trasferimenti in c/capitale e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (dando evidenza ai rimborsi anticipati), incrementati dell'importo degli stanziamenti definitivi di bilancio relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente, al fondo pluriennale vincolato di spesa per gli altri trasferimenti in conto capitale, al ripiano del disavanzo e al fondo anticipazioni di liquidità.

b) gli accertamenti riguardanti le entrate correnti (i primi tre titoli dell'entrata), i contributi destinati al rimborso dei prestiti, le entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e le entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, incrementati dagli stanziamenti definitivi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

Il prospetto degli equilibri degli enti locali distingue le voci che concorrono al risultato di competenza di parte corrente in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili.

Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti di parte corrente previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione di parte corrente il prospetto determina anche l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari al risultato di competenza di parte corrente (avanzo di competenza di parte corrente con il segno +, o il disavanzo di competenza di parte corrente con il segno -) al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il prospetto determina l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

L'equilibrio complessivo di parte corrente è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto.

- EQUILIBRI IN C/CAPITALE, distinti in:
 - risultato di competenza in c/capitale;
 - equilibrio di bilancio in c/capitale;
 - 3. equilibrio complessivo in c/capitale.

Il **risultato di competenza in c/capitale** è determinato dalla differenza tra le voci di cui alle seguenti lettera a) e lettera b):

a) gli **impegni** riguardanti le spese di investimento (al netto dei trasferimenti in c/capitale) e le spese per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale incrementate dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale (al netto del fondo pluriennale vincolato per i trasferimenti in c/capitale) e il fondo pluriennale vincolato per le acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale.

b) gli accertamenti riguardanti le entrate in conto capitale (al netto dei trasferimenti in c/capitale, dei contributi destinati al rimborso dei prestiti, delle entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e delle altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge), le alienazioni di partecipazioni e conferimenti di capitale e le accensioni dei prestiti (al netto di quelle destinate all'estinzione anticipata di prestiti), incrementati dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato in c/capitale di entrata, l'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale.

Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti in c/capitale previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione in c/capitale il prospetto determina l'equilibrio di bilancio in c/capitale pari al risultato di competenza in c/capitale (avanzo di competenza in c/capitale con il segno +, o il disavanzo di competenza in c/capitale con il segno -) al netto delle risorse in c/capitale accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate in c/capitale non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il prospetto determina anche l'equilibrio complessivo in c/capitale che tiene conto degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in c/capitale effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo in c/capitale è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio in c/capitale e la variazione degli accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto.

Le regole di finanza pubblica equilibrio tra le partite finanziarie

- L'EQUILIBRIO TRA LE PARTITE FINANZIARIE in termini di competenza, tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, ridotto dell'importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.

Anche per il saldo tra le partite finanziarie è determinato:

- 1. il risultato di competenza;
- l'equilibrio di bilancio;
- 3. l'equilibrio complessivo.

Le regole di finanza pubblica equilibrio tra le partite finanziarie

Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito all'equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, sempre riferito all'equilibrio complessivo, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.

Commi 897 e seguenti legge di bilancio

Fermo restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita:

per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente,

- -al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità,
- -incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Commi 897 e seguenti legge di bilancio

A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'art. 42, comma 9, del decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni e di cui all'art. 187, comma 3-quater, del d. lgs. 267/2000 gli enti locali.

Commi 897 e seguenti legge di bilancio

Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

Commi 897 e seguenti legge di bilancio

Nel caso in cui l'importo della lettera A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Fermo restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione			Nel caso in cui l'importo della lettera A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.				
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	100			-100		45	
FCDE	30			30	30		
Fondo contenzioso	5			5	5		
Fondo Oneri Contrattuali	5			5	5		
Fondo Anticipazioni Liquidità	20			20	20		
QUOTE ACCANTONATE	60			60		60	
QUOTE VINCOLATE	30			30		30	
QUOTE DESTINATE	20			20		20	
AVANZO LIBERO	-10			-210		-65	
L'ente può applicare al bilancio di amministrazione 100 - 30 - 20 + disavanzo applicato al bilancio di previsione (5) = 55				L'ente può applicare avanzo per un importo non superiore al disavanzo da recuperare iscritto in bilancio			

L'applicazione dell'avanzo vincolato presunto

Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente costituite da **fondi vincolati** possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel <u>primo esercizio</u> del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.

In esercizio provvisorio:

E' consentito l'utilizzo sulla base di una relazione documentata del dirigente competente esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

L'applicazione dell'avanzo vincolato presunto

L'applicazione dell'avanzo vincolato presunto si riferisce ai fondi vincolati consistenti in economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate.

E' possibile, pertanto, applicare le quote vincolate dell'esercizio precedente costituite da entrate accertate e corrispondenti economie di bilancio

L'applicazione dell'avanzo accantonato presunto

Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate anche prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.

In esercizio provvisorio:

E' consentito l'utilizzo sulla base di una relazione documentata del dirigente competente esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

L'applicazione dell'avanzo accantonato presunto

In sede di predisposizione del bilancio di previsione:



Non è possibile applicare avanzo derivante da accantonamenti disposti in sede di bilancio di previsione 2019: occorre attendere l'approvazione del rendiconto 2019



E' possibile applicare avanzo derivante da accantonamenti disposti in sede di bilancio di previsione 2018/2020 in quanto riconfluiti nel risultato di amministrazione 2018 calcolato in sede di approvazione del relativo rendiconto.

LAVORI DI SOMMA URGENZA

Comma 901 legge di bilancio

All'articolo 191, comma 3, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole:

« qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, » sono soppresse.

LAVORI DI SOMMA URGENZA

Comma 901 legge di bilancio

Art, 191, comma 3, TUEL, vigente:

Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostri insufficienti, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

LAVORI DI SOMMA URGENZA

Comma 901 legge di bilancio

La somma urgenza comporta, pertanto, l'obbligo di riconoscere sempre il debito fuori bilancio.

Quando l'ente non può attuare l'ordinaria procedura di spesa, a prescindere o meno se abbia i necessari fondi, la giunta, secondo la nuova versione della norma, dovrà sottoporre al consiglio dell'ente, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), del Tuel.

Comma 905 legge di bilancio

Trattamento normativo più favorevole per i comuni (e le loro forme associative) che approvano i bilanci entro i termini previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

Comma 905 legge di bilancio

In particolare, si prevede che, a decorrere dall'esercizio 2019, a tali enti non si applicano una serie di disposizioni che prevedono:

✓ l'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge n.67/1987);

Comma 905 legge di bilancio

- ✓ l'obbligo di adozione, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (articolo 2, comma 594, della legge n.2004/2007);
- ✓ l'obbligo di contenere le spese di missione (che non possono superare il 50% della spesa sostenuta nel 2009 e il 30% della spesa sostenuta nel 2011) e le spese per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture (che non possono superare l'80% della spesa sostenuta nel 2009) (articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge n. 78/2010 e articolo 5, comma 2, del decreto-legge n.95/2012);

Comma 905 legge di bilancio

- ✓ l'obbligo di attestare con idonea documentazione, da parte del responsabile del procedimento, che gli acquisti di immobili siano indispensabili e non dilazionabili (articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n.98/2011);
- ✓ specifici obblighi volti a ridurre, anche attraverso il recesso contrattuale, le spese per locazione e manutenzione di immobili (articolo 24 del decreto-legge n.66/2014)

Comma 902 Legge di Bilancio

A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno, da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane.

Comma 903 Legge di Bilancio

Nuovo articolo 161 D. Lgs. 267/2000:

Certificazioni finanziarie ed invio dati contabili

1. Il Ministero dell'interno può richiedere a comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni e comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.

Comma 903 Legge di Bilancio

- 2. Le modalità per la struttura, la redazione, nonché la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Anci e dell'Upi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- 3. I dati delle certificazioni sono resi noti sulle pagine del sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

Comma 903 Legge di Bilancio

4. Decorsi 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.o 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.

In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.".

Comma 904 Legge di Bilancio

Art. 9 comma 1 quinquies D.L. 24 giugno 2016, n. 113:

In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio-nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal citato termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della l. 196/2009, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del testo unico di cui al d. lgs. 267/2000, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto.

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Comma 906 legge di bilancio

Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019.

La modifica del fondo pluriennale vincolato

Comma 910 legge di bilancio

All'art. 183, comma 3 del TUEL, le parole:

« Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo »

sono sostituite dalle seguenti:

La modifica del fondo pluriennale vincolato

Comma 910 legge di bilancio

"Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Affinché le risorse accantonate al fondo pluriennale vincolato alla fine dell'esercizio possano continuare ad essere conservante nel medesimo fondo pluriennale vincolato è condizione necessaria ma non sufficiente che:



Soddisfatti entrambi i requisiti, il fondo pluriennale si costituisce:

A) se le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per :

- l'acquisizione di terreni;
- espropri e occupazioni di urgenza;
- per la bonifica aree;
- per l'abbattimento delle strutture preesistenti;
- per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere;
- per l'allacciamento ai pubblici servizi;
- e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.

Autore: Ivana Rasi Copyright tutti i diritti riservati





B) In assenza di uno degli impegni precedenti, le spese per lavori pubblici sono conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto se:

Sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo che devono concludersi entro l'esercizio successivo per evitare la riduzione del fondo pluriennale vincolato dell'importo pari alle spese non effettivamente impegnate e la conseguente confluenza nel risultato di amministrazione delle risorse accertate e non definitivamente impegnate.



Per mantenere le risorse vincolate nel fondo pluriennale vincolato non è sufficiente l'affidamento entro l'esercizio successivo del livello di progettazione successivo al minimo

Dopo l'aggiudicazione delle procedure di affidamento del livello di progettazione successivo al minimo, i requisiti per mantenere le risorse accantonale nel fondo pluriennale vincolato negli esercizi successivi all'aggiudicazione sono:

B1: Il rispetto degli impegni contrattuali:

le risorse che costituiscono la copertura dell'opera continuano ad essere conservate a fpv nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti i livelli di progettazione successivi al minimo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;

Autore: Ivana Rasi Copyright tutti i diritti riservati

* B2: La validazione del progetto

le risorse che costituiscono la copertura dell'opera continuano ad essere conservate a fpv nell'esercizio in cui è stato validato il progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente il livello di progettazione successivo o l'esecuzione dell'intervento;

❖ B3: La pubblicazione del bando di gara della progettazione successiva al livello minimo

le risorse che costituiscono la copertura dell'opera continuano ad essere conservate a fpv nell'esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi;

B4: L'affidamento della progettazione successiva al livello minimo

le risorse che costituiscono la copertura dell'opera continuano ad essere conservate a fpv nell'esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata, ecc...

Nel rendiconto dell'esercizio in cui non risulta realizzata l'attività attesa nell'esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato amministrazione disponibile, destinato o vincolato relazione alla fonte di finanziamento riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

C) Entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento, comprese quelle previste dall'articolo 59, commi 1 e 1-bis del codice. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

A seguito della stipula del contratto di appalto, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto.

Quando l'opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell'opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.

ACQUISTI MEPA

Comma 130 legge di bilancio

All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».

Acquisti MEPA

Comma 130 legge di bilancio

Art. I, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al d. lgs. 300/1999, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, c.l, del regolamento di cui al d.P.R 207/2010.

Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I del d. lgs. 165/2001, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Autore: Ivana Rasi Copyright tutti i diritti riservati

Alienazioni finalizzate alla riduzione del debito

Comma 866 legge di bilancio 205/2017

Possibile anche per il 2019 la destinazione dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali (anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione), al finanziamento di quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in inticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

Il ministero dell'Economia e delle Finanze, con prot. 29037/2018, ha chiarito è possibile destinare i proventi delle alienazioni patrimoniali alla riduzione del debito anche nel caso in cui le risorse siano rifluite nell'avanzo di amministrazione destinato del rendiconto della gestione, precisando anche l'esigenza di procedere preventivamente all'approvazione del rendiconto.

- modificata
apportata dalla
Commissione
Finanze al Senato:
Il primo periodo del
comma 866
dell'articolo I della
legge 27 dicembre
2017, n. 205, le
parole: "Per gli anni
dal 2018 al 2020"
sono soppresse.

Autore: Ivana Rasi Copyright tutti i diritti riservati

Comma 849 e seguenti della legge di bilancio



Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 231/2002, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti Spa e le istituzioni finanziarie dell'U.E. possono concedere comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del S.S.N., anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.

L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

Comma 849 e seguenti della legge di bilancio

- Le anticipazioni di cui al comma 849 sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio
- Possono richiederle anche:
 - gli enti in predissesto con il piano di riequilibrio approvato
 - pli enti dissestati ma non per i debiti passati alla gestione commissariale

 Rendiconto del penultimo

esercizio precedente approvato; bi lancio di previsione approvato

- Non costituiscono indebitamento
- Non si applicano gli articoli 203 e 204 del Tuel

Osservanza delle regole particolari per l'assunzioni di mutui

- La richiesta di anticipazione di liquidità va presentata entro il 28 febbraio
- Sono rimborsate entro il 15 dicembre 2019
- Decreto semplificazioni passaggio al Senato: restituzioni entro il 31 dicembre

Comma 849 e seguenti della legge di bilancio

- L'anticipazione ottenuta va utilizzata solo per il pagamento dei debiti commerciali
- Si aggiunge all'anticipazione di 4/12 ottenuta dall'Istituto Tesoriere la quale può essere utilizzata per pagare tutte le spese dell'Ente ed assorbe in sé anche il valore dei fondi vincolati di cui all'art. 195 del TUEL

Comma 849 e seguenti della legge di bilancio

La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari entro il termine del 28 febbraio 2019 ed è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.

Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

Per la dichiarazione dovrà essere utilizzato il modello generato dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (articolo 7, comma 1, del DI 35/2013).

Comma 849 e seguenti della legge di bilancio

Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica, l'avvenuto pagamento dei debiti entro 15 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie fornite dalla delegazione di pagamento notificato al tesoriere.

Fondo Garanzia Debiti Commerciali

Comma 862 e seguenti della legge di bilancio

A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche (esclusi l'Amministrazione dello Stato e SSN) che si trovano nelle seguenti condizioni:

- > hanno un debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del d. lgs.33/2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente che non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- > presentano *un indicatore di* ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali.

Autore: Ivana Rasi Copyright tutti i diritti riservati

^{*}le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti" nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Comma 862 e seguenti della legge di bilancio

stanziano, entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, con delibera di

giunta, nella parte corrente del proprio bilancio, un accantonamento denominato



Fondo di garanzia debiti commerciali,

sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

Comma 862 seguenti della legge di bilancio

- >al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci registrati nell'esercizio precedente.

Comma 862 e seguenti della legge di bilancio

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.



Autore: Ivana Rasi Copyright tutti i diritti riservati

Comma 862 e seguenti della legge di bilancio

I tempi di pagamento e ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.

I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.



Comma 862 e seguenti della legge di bilancio

A decorrere dal 2020, le misure di accantonamento al Fondo di Garanzia si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture

Comma 869 e seguenti della legge di bilancio

A decorrere dal 1° gennaio 2019, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:

- a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica;
- b) con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica;

Comma 869 e seguenti della legge di bilancio

- E, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento,
- c) l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

Comma 869 e seguenti della legge di bilancio



Le informazioni riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica, costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione

del programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Comma 871 della legge di bilancio



Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.

Comma 892 della legge di bilancio

Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Comma 893 della legge di bilancio

Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, da emanare entro il 20 gennaio 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.

Commi 894 e 895 della legge di bilancio

Le spese finanziate con le risorse assegnate con il decreto di cui al comma 893 devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del d. lgs. 118/2011 entro il 31 dicembre di ogni anno.

Obbligo di certificare alla Banca dati Pa l'utilizzo del fondo Tasi come investimenti:

Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 892 a 893 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti Legge di bilancio 2019 ».

Commi 894 e 895 della legge di bilancio

Decreto semplificazioni – testo definitivo della Commissione Finanze al Senato:

- La dotazione ritorna a 300 milioni
- ➤ Eliminato il vincolo sulla spesa per investimenti e il monitoraggio della Banca dati della pubblica amministrazione sull'utilizzo dei fondi con l'abrogazione del comma 895

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Comma 1015 della legge di bilancio

Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione « Fondi e Accantonamenti » ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75% del totale ricevuto;
- b) se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Comma 1016 della legge di bilancio

La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato al 30 giugno 2019, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75% del totale ricevuto;
- b) se il debito commerciale residuo, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Comma 1017 della legge di bilancio

1 commi 1015 e 1016 non si 2009, n. 196, applicano agli enti che, con trasmesso alla 2018, non hanno pubblicato nel le comunicazioni relative proprio sito internet, entro i pagamento delle fatture. termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre

non hanno piattaforma riferimento agli esercizi 2017 e elettronica dei crediti commerciali



DECRETO FISCALE 119/2018

24 ottobre 2018

I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai <u>singoli carichi affidati</u> agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione, <u>sono automaticamente annullati.</u>

DECRETO FISCALE 119/2018

L'annullamento e' effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico.

DECRETO FISCALE 119/2018

Con riferimento ai debiti inferiori 1.000 euro, stralciati:

- ➤ le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;
- > le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione e' autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Autore: Ivana Rasi Copyright tutti i diritti riservati

DECRETO FISCALE 119/2018

Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso e' effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta e' presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.

E le spese per procedure esecutive già pagate dall'ente creditore, comune?

DECRETO SEMPLIFICAZIONI

I comuni, le province e le città metropolitane possono ripartire l'eventuale disavanzo, conseguente all'operazione di stralcio dei crediti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in cinque anni non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Queste slides sono di proprietà di Ivana Rasi È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo effettuata, non autorizzata. Tutti i diritti riservati.